



S T A T U T O

Approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 13 del 19 maggio 2003

Approvato con deliberazione G.R. n. 0148/AC dell'11 luglio 2003

Modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 2 dell'8 gennaio 2004

**Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.
079/AC del 19 marzo 2004**

Modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 11 del 10 aprile 2008

**Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale n.
162 del 29 maggio 2008**

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 22 giugno 2009

**Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale
n. 219 del 2 luglio 2009**

Modificato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 5 del 5 giugno 2015

**Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale
n. 50 del 16 luglio 2015**

**Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 01.02.2019
rettificata dalla deliberazione Commissariale n. 24 del 07.02.2019**

**Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale
n. 25 del 20 marzo 2019**

Modificato con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 6 del 25.06.2020

**Approvato dalla Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale
n. 96 del 13 ottobre 2020**

Capo 1°

NATURA GIURIDICA – SEDE – COMPRESORIO – PERIMETRO FUNZIONI - POTERI

Art. 1 Natura Giuridica – Sede

Il Consorzio bonifica di Paestum, costituito con Decreto Reale 25 Giugno 1926, registrato alla Corte dei Conti il 28 luglio 1926 al registro 12 – foglio 4685, ed ampliato con delibera della Giunta Regionale n. 9625 del 9/11/1979, è retto dal presente Statuto.

Il Consorzio ha sede in Capaccio Scalo – Salerno.

Il Consorzio, ai sensi dell'art.59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell'art. 16 della L.R. 25.2.03, n. 4, ha personalità giuridica pubblica e rientra nell'ambito degli enti pubblici economici.

Art. 2 – Comprensorio

Il comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 100.605 che si estendono tutti nella provincia di Salerno e nei seguenti Comuni:

Comune di Agropoli	Ha	707
Comune di Albanella	“	3.988
Comune di Altavilla Silentina	“	5.229
Comune di Aquara	“	3.248
Comune di Bellosguardo	“	1.674
Comune di Campora	“	2.890
Comune di Capaccio	“	11.156
Comune di Castel San Lorenzo	“	1.411
Comune di Castelcivita	“	5.733
Comune di Cicerale	“	1.171
Comune di Controne	“	757
Comune di Corleto Monforte	“	4.588
Comune di Felitto	“	4.109
Comune di Gioi	Ha	220
Comune di Giungano	“	1.157
Comune di Laurino	“	5.260
Comune di Magliano Vetere	“	1.414
Comune di Moio della Civitella	“	422



Comune di Ogliastro Cilento	“	767
Comune di Ottati	“	5.320
Comune di Piaggine	“	6.231
Comune di Postiglione	“	4.800
Comune di Roccadaspide	“	6.431
Comune di Rossigno	“	1.486
Comune di Sacco	“	2.367
Comune di Sant’Angelo a Fasanella	“	3.235
Comune di Serre	“	6.646
Comune di Sicignano degli Alburni	“	702
Comune di Stio	“	1.448
Comune di Trentinara	“	2.338
Comune di Valle dell’Angelo	“	<u>3.700</u>
TOTALE	Ha.	100.605

Art. 3 – Perimetro del Comprensorio

Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge lungo il seguente confine:

NORD: Fiume Sele.

EST: Comuni di Sicignano, Petina, Corleto Manforte, San Rufo, Teggiano, Monte San Giacomo e Sanza.

SUD: Comuni di Rofrano, Laurino, Cannalunga, Moio della Civitella, Gioi, Orria, Perito, Prignano, Ogliastro Cilento e Agropoli.

OVEST: Mare Tirreno.

La superficie ed il perimetro risultano in ogni caso dagli atti costitutivi dell’Ente, dalle successive integrazioni e, comunque dalla cartografia allegata, che fa fede ad ogni effetto.

Il Consorzio provvede, altresì, alla trascrizione prevista dal l’art. 58 della Legge N.215/1933.

Art. 4 - Funzioni

Il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle leggi statali e regionali, nonché tutti quei compiti che sono comunque necessari per il conseguimento dei propri fini istituzionali e non siano in contrasto con le disposizioni di legge statali e regionali.

In particolare provvede a:

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regimazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;
- b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;
- c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;
- d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- e) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino;
- f) la progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di bonifica affidate in concessione dalla Regione e la successiva gestione delle opere eseguite;
- g) la realizzazione su concessione dello Stato e della Regione di quegli interventi di cui alla legge 183/1989, art.3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli artt. 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della L.R. n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, n.31;
- h) la realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi nei sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 36/1994, art.27;
- i) ricerche, studi, progettazione e realizzazione di interventi per produzione di energia da altre fonti alternative;
- j) l'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n.36/1994, art.27;
- k) la realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente;
- l) la progettazione e l'esecuzione di interventi, ad essi affidati dalla Regione dagli enti da essa dipendenti e dagli enti locali territoriali, anche al di fuori dei comprensori di bonifica; il relativo provvedimento di affidamento in concessione indicherà anche da quali soggetti le opere saranno gestite successivamente all'esecuzione;
- m) concorrere, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, come previsto dal D.Lgs. 152/1999, art.3, co.6;
- n) la conclusione, su iniziativa della regione o degli enti locali, di accordi di programma ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra il Consorzio e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- o) la predisposizione del piano generale di bonifica ed i suoi aggiornamenti, in coordinamento con i piani di bacino, la programmazione regionale e provinciale;



- p) assumere in nome e per conto dei proprietari interessati, su loro richiesta ovvero su disposizione della Giunta regionale, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;
- q) l'assistenza dei consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione nonché, su richiesta e in nome e per conto degli interessati, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e nel conseguimento delle relative provvidenze;
- r) la realizzazione degli interventi e dei ripristini conseguenti a danni discendenti da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche;
- s) L'assunzione di tutti gli altri compiti che possono essere affidati dagli organi competenti nell'interesse del comprensorio, nonché quello di promuovere, svolgere ed incoraggiare, anche congiuntamente con gli altri enti similari, iniziative tendenti alla formazione ed alla elevazione professionale di maestranze nel settore agricolo e della bonifica, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale vigente in materia, al fine di favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro nel comprensorio di competenza in armonia con il progresso scientifico e tecnologico;
- t) La realizzazione di iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economica-agraria del comprensorio.

Art. 5 – Potere impositivo

Il Consorzio ha il potere di imporre contributi a carico dei proprietari dei beni immobili, sia agricoli che extragricoli, siti nel comprensorio del Consorzio che traggono beneficio dalle opere pubbliche di bonifica, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 4/2003.

I contributi di cui al precedente comma, costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi nei modi e termini stabiliti dalla legge.

Possono essere adottate, in via convenzionale, procedure e modalità integrative della riscossione a mezzo ruolo.

Contro l'iscrizione a ruolo i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.



Il ricorso deve essere proposto alla Deputazione Amministrativa entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento o dalla notificazione della cartella di pagamento.

Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia la Deputazione Amministrativa ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi il Consorzio provvede alla predisposizione di un piano di classifica degli immobili rientranti nel comprensorio, che individua i benefici che essi traggono dall'attività svolta dal Consorzio, ne quantifica i rapporti, stabilendo gli indici di beneficio per ciascun immobile.

Agli effetti della determinazione dell'ammontare dei contributi vanno considerate le spese di funzionamento del Consorzio e quelle di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica in gestione al Consorzio che non siano assunte a carico dei soggetti di cui al successivo 8° comma, ovvero della regione o di altri enti pubblici.

Dalla determinazione delle spese da ripartire restano, comunque, escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai Comuni, alle province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione, ai sensi dell'art.2, co.3, della L.R. n.4/2003, sono a carico della Regione.

Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n.36/94, art.14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche, che è posto a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato ai sensi del 4° comma dell'art. 13 della L.R. n. 4/2003.

Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, l'importo relativo ai contributi consortili di scolo di cui al precedente comma rimane a carico della Regione.

Resta fermo per i proprietari consorziati di cui al precedente comma 8, l'obbligo del pagamento dei contributi di bonifica relativi ai benefici di difesa idraulica discendenti dalla corrispondente attività svolta dal Consorzio.

Il Consorzio provvede al censimento degli scarichi nei canali consortili, per ognuno dei quali vengono predisposti gli atti di concessione, individuando il relativo canone in proporzione al beneficio ottenuto. Le somme relative ai canoni sopraindicati sono esclu-



sivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili, addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono i singoli scarichi.

Il servizio di tesoreria, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese, è affidato ad un istituto bancario a trattativa privata, previa gara informale tra almeno cinque istituti di credito.

La Deputazione Amministrativa predispone e il Consiglio dei delegati approva il capitolato disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Deputazione Amministrativa conduce la trattativa e predispone ed approva la convenzione, di cui il capitolato costituisce parte integrante.

CAPO 2°

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 6 – Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
- b) il Consiglio dei delegati;
- c) la Deputazione Amministrativa;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Sezione 1^ - Assemblea dei Consorziati

Art. 7 – Costituzione

L'Assemblea dei consorziati ha funzioni elettive; essa è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio.



Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'Assemblea dei consorziati i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare, in tutto o in parte, i contributi consortili.

L'Assemblea dei consorziati elegge i membri elettivi del Consiglio dei delegati.

Art. 8 – Elezioni

Ai fini delle elezioni dei delegati, i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del Consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima e alla seconda fascia.

Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

La contribuenza consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli dei contributi consortili relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

L'elezione del Consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi nella lista degli aventi diritto al voto della rispettiva fascia.

Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia, il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista, è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.



Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Ad ogni fascia è attribuito un numero di delegati, sul totale dei delegati da eleggere, percentualmente pari al rapporto fra la somma dei contributi imposti ai consorziati facenti parte di ciascuna fascia ed il totale della contribuzione consortile, risultante dai ruoli cui si fa riferimento ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Art. 9 – Diritto al voto

Hanno diritto al voto i componenti l'Assemblea dei consorziati, di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 7, che godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi.

Ogni membro dell'Assemblea dei consorziati ha diritto ad un solo voto, a meno che non ricopra anche la qualifica di rappresentante legale di persone giuridiche, ovvero di curatore o amministratore di fallimento, secondo quanto previsto al 3° comma del presente articolo. In tal caso ha diritto a due voti distinti.

Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella fascia in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'Assemblea dei consorziati, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. (Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili)¹.

Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale

¹ Frase eliminata in sede di approvazione dalla G.R. con provvedimento n. 0148/AC dell'11.7.2003



rappresentante, il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 4 e 5 depositano alla segreteria del Consorzio, venticinque giorni prima della riunione dell'Assemblea dei consorziati, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del Consorzio all'uopo autorizzato.

Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi di cui ai punti b – c- d ed e dell'art. 6, nonché ai dipendenti ed ai pensionati del Consorzio.

Art. 10 – Ineleggibilità ed incompatibilità

Non possono essere eletti nel Consiglio dei Delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del Consorzio;
- g) coloro che gestiscono il denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso il conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del Consorzio;
- j) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio.

Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

Le cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Deputazione Amministrativa sono incompatibili con la carica di Consigliere regionale, Presidente e Vicepresidente della giunta provinciale, Sindaco dei Comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e Presidente degli enti strumentali della Regione.



Sezione 2^ - Il Consiglio dei Delegati

Art. 11 – Composizione

Il Consiglio dei delegati è composto da dodici consiglieri eletti dall'Assemblea dei consorziati fra gli aventi diritto al voto, e quattro membri di diritto, di cui tre nominati dall'amministrazione provinciale ricadente nel perimetro consortile e uno nominato dalla Regione.

Art. 12 – Competenze

Il Consiglio dei delegati determina l'indirizzo operativo ed amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dal presente Statuto; approva i piani e programmi dell'attività consortile.

Spetta, in particolare, al Consiglio dei delegati:

- a. abrogato;
- b. eleggere, tra i suoi membri elettivi, con separate votazioni, adottate a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente, ed il Vice Presidente;
- c. eleggere, con voto segreto, quattro componenti della Deputazione amministrativa, le preferenze esprimibili non devono essere superiori ai due terzi dei componenti da eleggere; risultano eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti;
- d. eleggere tre revisori dei conti effettivi e due supplenti;
- e. fissare il compenso annuo spettante al massimo a tre componenti per l'assolvimento della carica;
- f. adottare lo Statuto e le sue eventuali variazioni;
- g. adottare i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile e le eventuali modifiche;
- h. approvare il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi, unitamente al bilancio preventivo;
- i. adottare il regolamento per le elezioni;
- j. predisporre il piano generale di bonifica;
- k. convocare l'Assemblea dei consorziati per le elezioni del Consiglio dei delegati;
- l. deliberare sulla composizione delle fasce di contribuzione ai fini dell'elezioni e approvare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- m. adottare il piano di classifica per il riparto delle spese di manutenzione ed esercizio delle opere in gestione al consorzio, nonché delle spese generali di funzionamento;
- n. deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
- o. deliberare il conto consuntivo;



- p. deliberare l'assunzione di mutui;
- q. deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, nonché sulla costituzione, modificazione ed estinzione degli altri diritti reali immobiliari;
- r. deliberare la costituzione, nel suo interno, di commissioni aventi compito di istruire e riferire, in sede consultiva, su materie di sua competenza;
- s. deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad Enti, Società ed Associazioni la cui attività rivesta interesse per la bonifica e per l'irrigazione, nonché per la tutela delle acque e dell'ambiente;
- t. deliberare la decadenza dalle cariche qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 23;
- u. approvare il capitolato, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, disciplinante modalità e condizioni del servizio di tesoreria;
- v. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 13 – Convocazione

Il Consiglio dei delegati si riunisce di diritto non meno di due volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio dei delegati hanno luogo nella sede del Consorzio o in altro edificio idoneo allo scopo.

La convocazione del Consiglio dei delegati è disposta dal Presidente, con preavviso, mediante posta elettronica certificata (pec) o fax, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del giorno ed indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione deve essere disposta con preavviso di quarantotto ore, esclusi i giorni festivi, mediante comunicazione telegrafica.

Almeno quarantotto ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi e quelli non lavorativi, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la Segreteria del Consorzio, a disposizione dei consiglieri.

Il Consiglio dei delegati è altresì convocato, mediante posta elettronica certificata (pec) o fax e con indicazione degli argomenti da trattare, su richiesta della maggioranza dei componenti la Deputazione Amministrativa o di almeno un quinto dei consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del successivo art. 34, ultimo comma.

Il Consiglio dei delegati si riunisce in prima seduta trascorsi 40 giorni dalla data delle operazioni elettorali su convocazione del Consigliere Anziano.



Il Consigliere anziano presiede la seduta di insediamento del Consiglio dei Delegati fino alla elezione del Presidente.

Sezione 3[^] - Deputazione Amministrativa

Art. 14 – Composizione

La Deputazione Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e da quattro membri elettivi nominati ai sensi dell'art. 12 lett. c), nonché dal rappresentante della Regione.

Art. 15 – Competenze

Spetta alla Deputazione Amministrativa:

- a) nominare i componenti dei seggi elettorali;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'Autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) predisporre lo Statuto, i regolamenti di amministrazione, il piano di organizzazione variabile, nonché il regolamento per le elezioni;
- d) provvedere alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;
- e) predisporre il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le relative relazioni;
- f) impegnare e liquidare le spese in conformità del bilancio deliberare, con riguardo ai capitoli delle spese correnti, suddivisi in articoli, gli scostamenti degli stanziamenti che, nell'ambito di ogni singolo capitolo, non alterano il totale generale dello stesso;
- g) deliberare sui ruoli di contribuenza, sulla base dei piani di classifica di cui all'art. 12 lett. l) e del bilancio preventivo, deliberati dal Consiglio dei delegati;
- h) deliberare sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia, per lo svolgimento di operazioni necessarie per l'adempimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di crediti nei confronti dello Stato, della Regione, di Enti e di privati;
- i) deliberare sui progetti di massima, su quelli esecutivi e definitivi, anche ai fini della manutenzione ed esercizio delle opere, sulle perizie anche suppletive, di variante e di assestamento nonché sugli adempimenti dovuti e consequenziali all'esecuzione e collaudazione dei lavori;
- j) deliberare sulle domande di concessione e di finanziamento dei lavori pubblici;
- k) disporre sull'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamento;

- l) deliberare sugli accordi di programma di cui al precedente art. 4, lett. l) ed m);
- m) disporre per l'aggiornamento del catasto consortile, nonché dell'elenco degli scarichi nei canali consortili e dei relativi atti di concessione;
- n) predisporre ed aggiornare il piano per l'organizzazione dei servizi di emergenza del settore della bonifica che indica, fra l'altro, l'apparato organizzativo preposto al funzionamento delle strutture di bonifica;
- o) predisporre l'elenco annuale ed il piano triennale degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio dei Delegati unitamente al bilancio di previsione;
- p) deliberare sugli acquisti e le alienazioni di beni mobili, sulle locazioni e conduzioni dei beni immobili;
- q) dare attuazione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio dei delegati;
- r) deliberare sui servizi di Esattoria, Tesoreria e Cassa;
- s) deliberare sulle licenze e concessioni temporanee ai consorziati;
- t) sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
- u) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- v) provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali – sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei delegati – dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 16 – Provvedimenti di urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei delegati, la Deputazione Amministrativa può deliberare sulle variazioni di bilancio previste all'art. 12, lett. n).

Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio dei delegati nella sua riunione immediatamente successiva.

La mancata ratifica comporta la responsabilità degli Amministratori che hanno adottato l'atto.²

Rimangono salvi tutti gli effetti dell'atto amministrativo adottato fino al momento della negata ratifica.²

Art. 17 – Convocazione

La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di sei volte all'anno dal

² Comma aggiunto in sede di approvazione dalla G.R. con provvedimento n. 0148/AC dell'11.7.2003



Presidente. Deve altresì essere convocata quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni della Deputazione Amministrativa hanno luogo nella sede consorziale, o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta mediante posta elettronica certificata (pec) o fax spedita ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma non meno di due giorni prima della data della riunione.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione con posta elettronica certificata (pec) o fax ai componenti la Deputazione Amministrativa almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi.

Gli atti relativi agli argomenti da trattare saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti, almeno un giorno libero prima dell'adunanza, con esclusione dei giorni festivi e di quelli non lavorativi.

Sezione 4[^] - Presidente – Vicepresidente

Art. 18 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente esercita le seguenti principali funzioni:

- a) sovrintende l'Amministrazione consorziale;
- b) convoca e presiede il Consiglio dei delegati e la Deputazione Amministrativa;
- c) firma i ruoli di contribuzione e le delegazioni sui contributi consortili;
- d) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli alla ratifica della Deputazione Amministrativa;
- e) sovrintende ai pagamenti e alle riscossioni in esecuzione delle delibere degli organi consorziali, controfirmando i relativi atti;
- f) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza con facoltà di delegare;



- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi consorziali;
- h) denuncia le infrazioni alle norme di polizia idraulica e di bonifica rilevate dagli uffici;
- i) stipula, sulla base delle deliberazioni della Deputazione Amministrativa, gli accordi di programma di cui al precedente art. 4, lett. m) ed n);
- j) presiede alle gare ed alle licitazioni per l'aggiudicazione di appalti e forniture, con possibilità di delega ad altro componente della Deputazione Amministrativa;
- k) delibera in caso d'urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione Amministrativa, sulle materie di competenza della Deputazione Amministrativa stessa escluse quelle indicate all'art. 15, lett. w), e all'art. 16. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica della Deputazione Amministrativa nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 19 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni.

Sezione 5^a - Disposizioni comuni

Art. 20 – Accettazione cariche elettive

L'elezione si perfeziona con la proclamazione degli eletti, come previsto dal successivo art. 42, co. 2.).

Alla convalida della elezione dei Consiglieri provvede il Consiglio dei delegati nella prima seduta.

L'elezione a Presidente, Vicepresidente e a componente della Deputazione Amministrativa si perfeziona con l'accettazione della carica, dichiarata seduta stante al Consiglio dei delegati e messa a verbale, o comunicata al Consorzio con lettera raccomandata entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente, di Vicepresidente o componente della Deputazione Amministrativa, il Consiglio dei delegati procederà a nuova elezione nella stessa seduta, ovvero in quella immediatamente successiva alla data di ricevimento della lettera di rinuncia.

Art. 21 – Durata cariche elettive

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

Il quinquennio decorre per tutti gli organi dalla data di scadenza formale dei precedenti organi.

Le elezioni del Consiglio dei delegati potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio.

Art. 22 – Scadenza cariche elettive

I componenti il Consiglio dei delegati entrano in carica all'atto della scadenza dell'Amministrazione uscente.

Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 20.

Gli organi cessati per scadenza del termine rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione sino all'effettivo insediamento dei nuovi corrispondenti organi.

Art. 23 – Cessazione cariche elettive

La cessazione dalla carica di consigliere può avvenire, oltre che per scadenza o scioglimento anticipato del Consiglio dei delegati, per le seguenti cause:

- dimissioni;
- decadenza che viene pronunciata dal Consiglio dei delegati quando sia venuto meno uno dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 24 della L.R. n.4/2003;
- annullamento dell'elezione per mancanza di un requisito di capacità od eleggibilità o per irregolarità delle operazioni elettorali;
- per accertata inabilità fisica o impedimento di carattere permanente incompatibile con l'esercizio della funzione;
- per mancata partecipazione al Consiglio dei delegati o alla Deputazione Amministrativa per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
- per inottemperanza all'obbligo previsto dal successivo art. 28.



Art. 24 – Dimissioni e decadenza dalle cariche

Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata indirizzata al Consorzio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei delegati, previa comunicazione dei motivi all'interessato

Art. 25 – Vacanza cariche

Nell'ipotesi di cui ai precedenti articoli 23 e 24, il consigliere può essere sostituito con deliberazione del Consiglio dei delegati - da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla vacanza del seggio - solo se, nella stessa lista della medesima fascia, vi erano uno o più candidati non eletti. Nella seconda ipotesi viene prescelto il candidato che ha conseguito il maggior numero dei voti.

I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

Quando il Presidente, il Vicepresidente od alcuno dei componenti la Deputazione Amministrativa cessino dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio dei delegati per provvedere alla loro sostituzione.

Nel caso in cui la maggioranza dei componenti elettivi rassegni le dimissioni, sia in forma congiunta che in maniera disgiunta, dovrà essere convocata l'assemblea dei Consorziati per il rinnovo del Consiglio stesso, secondo le disposizioni e procedure previste nella legge regionale n.4/2003, nonché nel presente Statuto.

Art. 26 – Validità adunanze

Le adunanze del Consiglio dei delegati sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti elettivi, tra cui il Presidente o il Vicepresidente; in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti elettivi il Consiglio dei Delegati, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

Le adunanze della Deputazione Amministrativa sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.



Art. 27 – Segreteria organi consorziali

Il Direttore del Consorzio assiste alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa con voto consultivo.

La Segreteria degli organi consorziali viene svolta dal Direttore del Consorzio o suo delegato.

Nel caso in cui si discutano questioni riguardanti i componenti gli organi, il Direttore o altro funzionario presente alla seduta, l'interessato dovrà assentarsi e, qualora, trattasi del Segretario, le funzioni di quest'ultimo saranno assunte dal più giovane dei presenti.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute del Consiglio dei delegati e della Deputazione Amministrativa altri funzionari del Consorzio od estranei, perché forniscano chiarimenti su determinati argomenti.

Art. 28 – Astensioni

Il Consigliere o il componente la Deputazione Amministrativa che, in merito all'oggetto di una determinata deliberazione abbia, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve assentarsi temporaneamente dalla riunione.

La violazione dell'obbligo fissato al precedente comma comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferma restando la responsabilità per danni, oltrechè la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si fosse raggiunta la maggioranza prescritta.

Art. 29 – Votazioni

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, il voto del Presidente viene computato come doppio, sempreché serva a raggiungere la maggioranza di cui al comma precedente.



Art. 30 – Verbali adunanze

Per ogni adunanza viene redatto dal Segretario un verbale, il quale dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario.

Art. 31 – Pubblicazione deliberazioni

Le deliberazioni degli organi consorziali debbono essere pubblicate nell'Albo del Consorzio per 15 giorni consecutivi con inizio della pubblicazione non oltre il quinto giorno successivo alla data della loro adozione.

Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione debbono essere tenuti a disposizione di chiunque vi abbia interesse in conformità a quanto disposto nella legge n. 241/90 e successive integrazioni e nel Regolamento consortile che disciplina le modalità di accesso e i casi di esclusione dall'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Le deliberazioni attinenti i controlli di legittimità e di merito, ex artt. 30 e 31 della L.R. n.4/2003, sono trasmesse alla Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni soggette al controllo di legittimità e di merito, indicate all'art. 30 della L.R. n. 4/2003, restano depositate presso la sede del Consorzio per 30 giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 32 – Copia deliberazioni

Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, ai sensi e nei limiti di cui al Regolamento consortile per la disciplina delle modalità di accesso e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.



Art. 33 - Opposizioni

Contro tutte le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all'organo che le ha emanate entro sette giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione.

L'atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell'organo competente ed è deciso con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata a.r. entro 10 giorni.

L'opposizione non sospende l'esecutività della deliberazione.

Tutte le deliberazioni degli organi consortili sono esecutive fin dalla loro adozione, salvo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 4/2003.

Sezione 6^a - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 34 – Costituzione, Funzioni, Durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che sono eletti dal Consiglio dei delegati.

Uno dei membri effettivi, con funzioni di Presidente, deve essere iscritto all'Albo professionale dei Dottori Commercialisti o nell'Albo dei Ragionieri.

Non possono essere eletti alla carica di Revisore dei Conti e se nominati decadono dall'Ufficio:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza italiana;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano la iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) coloro che hanno liti pendenti con il Consorzio;
- g) coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;
- h) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- i) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del



Consorzio³

Non possono inoltre essere eletti Revisori i componenti il Consiglio dei delegati, i dipendenti e gli ex dipendenti del Consorzio che percepiscono la pensione consortile, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

I componenti il Collegio durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigila sulla gestione del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio;
- c) accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle adunanze del Consiglio dei delegati.

Il Presidente del Collegio o altro Revisore dal primo di volta in volta delegato, assiste alle adunanze della Deputazione Amministrativa.

I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio.

Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede alla sostituzione dei Revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I Revisori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

I Revisori supplenti – con precedenza al più anziano di età – sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more della emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.

Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di fare iscrivere a

³ Comma aggiunto dalla G.R. con provvedimento n. 0148/AC dell'11.7.2003



verbale i motivi del proprio dissenso.

Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente l'immediata convocazione del Consiglio dei delegati, ai sensi del precedente art. 13.

Sezione 7^ - Amministrazione

Art. 35 – Gestione patrimoniale e finanziaria.

La gestione del Consorzio è informata ai principi generali della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale ed è disciplinata dal Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del Consorzio.

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è approvato e inviato al controllo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è approvato e trasmesso al controllo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Le variazioni al bilancio di previsione nel corso dell'esercizio di competenza devono essere deliberate entro il 30 novembre di ciascun anno.

Sezione 8^ - Modalità per la elezione dei componenti elettivi degli organi

Art. 36 – Sezioni elettorali

Le operazioni di voto avranno luogo in sezioni ubicate nelle seguenti località:
Capaccio Paestum - Matinella - Altavilla Silentina.

L'ubicazione delle sezioni, nell'ambito delle dette località, sarà di volta in volta stabilita dalla Deputazione Amministrativa e pubblicata nel manifesto di avviso della convocazione dell'Assemblea.

Alla sede di Capaccio Paestum voteranno i consorziati di Capaccio, di Agropoli, di Giungano, di Cicerale e di Ogliastro Cilento. Alla sede di Matinella voteranno i consorziati di Albanella e di Roccadaspide. Alla sede di Altavilla Silentina voteranno i consorziati di Altavilla Silentina e di Serre.



Art. 37 – Formazione e pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto

La formazione dell'elenco degli aventi diritto al voto e la composizione delle fasce di contribuenza, cui sovrintende il Consiglio dei Delegati, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l'Assemblea. L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

ne convocata l'Assemblea. L'elenco dovrà contenere per ciascun avente diritto al voto:

- l'attribuzione della fascia;
- le generalità;
- L'ammontare complessivo del contributo iscritto nei ruoli dell'esercizio finanziario precedente alla data della delibera di indizione delle elezioni;
- l'indicazione della sezione presso la quale deve essere esercitato il diritto di voto.

La deliberazione del Consiglio dei Delegati di approvazione dell'elenco e della composizione delle fasce degli aventi diritto al voto dovrà essere pubblicata, oltreché nell'Albo consortile, anche nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Durante lo stesso periodo l'elenco dovrà essere depositato, a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.

Dell'avvenuto deposito dell'elenco dovrà essere data contemporanea notizia mediante avviso da pubblicarsi su due giornali quotidiani scelti fra quelli di maggiore diffusione locale.

La pubblicazione dell'avviso sarà ripetuta nel decimo e nel ventesimo giorno dall'inizio della pubblicazione. Nell'avviso dovranno essere, altresì, indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami, e dovrà essere riportato il testo degli articoli 9, 36 e 37 del presente Statuto.

Art. 38 – Reclami contro l'elenco degli aventi diritto al voto

I reclami contro le risultanze dell'elenco debbono essere diretti al Consiglio dei Delegati e inviati, mediante raccomandata con a.r. presso la sede del Consorzio. ovvero a mezzo pec all'indirizzo di posta certificata dell'Ente, oppure depositati a mano presso il protocollo consortile, entro il termine perentorio di venticinque giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il Consiglio dei Delegati, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, si pronuncia con provvedimento motivato sui reclami ed introduce le conseguenti variazioni nell'elenco. Tali decisioni vengono comunicate ai ricorrenti con raccomandata con a.r. ovvero a mezzo pec nell'ipotesi di presentazione del reclamo a mezzo posta elettronica certificata.

Decisi i ricorsi ed acquisite le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi quarto e quinto del precedente art. 9, il Consiglio introduce nell'elenco degli aventi diritto al voto le generalità dei votanti - ivi comprese quelle dei predetti rappresentanti - e dispone gli stralci



dell'elenco per le rispettive sezioni elettorali.

Art. 39 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione dell'Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio, previa deliberazione del Consiglio dei Delegati, mediante manifesto murale da pubblicarsi nell'Albo consortile, nei Comuni e nelle frazioni, almeno trenta giorni prima di quello fissato

per l'Assemblea. L'affissione di tale manifesto sarà ripetuta almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In esso saranno indicati l'oggetto, il giorno, l'ora d'inizio e termine delle votazioni, nonché la sede delle sezioni; sarà altresì riportato il testo degli artt. 8 e 9 del presente Statuto.

Inoltre, nelle tre settimane prima della data di riunione dell'Assemblea elettorale, sarà pubblicato un avviso su quotidiani di larga diffusione locale, per due volte – a distanza di due giorni l'uno dall'altro – nel quale, con le comunicazioni relative alla sede,

alla data e all'ora delle votazioni, si farà richiamo, per particolari dettagli, al manifesto murale.

Per ogni sezione viene istituito un seggio composto da un presidente, almeno due scrutatori ed un segretario nominati dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 40 – Schede per la votazione

Dovranno essere predisposte schede differenziate per ciascuna delle quattro fasce in cui sono divisi gli aventi diritto al voto.

Le schede di votazione, timbrate dall'Amministrazione del Consorzio, dovranno essere consegnate al Presidente del seggio, che, prima dell'inizio delle operazioni di voto, controllerà, insieme agli scrutatori, il numero di esse complessivo e distinto per fascia, facendo ciò risultare nel verbale di cui al successivo articolo 42.

Gli iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto possono presentare liste di candidati. Sia i candidati che i presentatori devono essere compresi nella stessa fascia. I legittimi rappresentanti delle persone giuridiche iscritte nell'elenco degli aventi diritto sono equiparati agli iscritti persone fisiche.

Il numero dei candidati massimo compresi in una lista non può superare il numero dei delegati da eleggere per la fascia di appartenenza.

Per ciascun candidato dovrà essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.



Art. 41 – Liste di candidati - votazione

Le liste devono essere consegnate, entro le ore 12 del venticinquesimo giorno anteriore a quello di convocazione della Assemblea, ad un funzionario, all'uopo delegato dal Presidente, che ne accuserà ricevuta apponendo l'ora di consegna, la data e la propria firma sul duplo della lista che all'uopo il presentatore dovrà predisporre.

La pubblicazione delle liste avverrà a cura del Presidente a mezzo manifesto murale da affiggersi in tutti i Comuni del Comprensorio, nonché agli Albi Pretori dei Comuni e del Consorzio, entro il 15° giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea.

Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati. Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate da un notaio o dal funzionario del Consorzio all'uopo designato dal Presidente.

Nessun candidato può figurare in più di una lista e nessuno può presentare più di una lista.

Nel caso di più accettazioni di candidature o di più firme di presentazione da parte dello stesso iscritto si ritiene valida l'accettazione o la presentazione per la lista che viene presentata per prima, ritenendosi come non apposte quelle successive e quindi le firme depennate non concorrono al raggiungimento del 2% del totale dei voti di cui al settimo comma del presente articolo.

Le determinazioni in ordine all'accettazione delle candidature ed ogni altra notizia utile saranno comunicate al primo firmatario presentatore.

Le liste accettate saranno dal Consorzio distintamente trascritte, secondo l'ordine di presentazione, sulle schede predisposte per la votazione, rispettando l'ordine in cui i candidati figurano nelle singole liste. In testa a ciascuna lista sarà stampata una casella ed a lato di ciascun candidato una casella di minori dimensioni.

Per votare va apposto un segno sulla casella stampata in testa alla lista.

L'elettore può altresì votare singoli candidati indicati nella lista, apponendo un segno sulle caselle stampate a fianco dei nominativi che si intendono votare.

Qualora in una fascia sia stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata.

A tal fine sulle schede saranno tracciate tante righe in bianco quanti sono i consiglieri da eleggere in quella fascia, sulle quali l'elettore potrà scrivere i nomi che intende votare.

Qualora risulti votato un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere per quella fascia la scheda sarà considerata nulla.



Le norme contenute nei precedenti ultimi cinque commi saranno riportate in calce alle schede.

Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Alla votazione gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione previo riconoscimento; questo ha luogo mediante:

- l'esibizione di idoneo documento di identità valido i cui estremi vengono annotati nella apposita colonna dell'elenco di seggio;
- l'attestazione di identità da parte di un membro del seggio che a tal fine appone la propria firma nella colonna di identificazione dell'elenco del seggio;
- la presentazione di altro elettore che all'uopo apporrà la propria firma nella predetta colonna.

All'atto del riconoscimento vanno esibite le eventuali deleghe conferite da altro consorziato a norma del precedente art.9.

In caso di contestazione sui dati anagrafici relativi agli iscritti nell'elenco sezionale dei votanti, derivante da mero errore di trascrizione, il Presidente del seggio è autorizzato a far luogo seduta stante alle necessarie correzioni sulla base di apposita dichiarazione di rettifica a firma del Presidente del Consorzio, esibita o consegnata dall'interessato.

Le votazioni dovranno aver luogo in giorno festivo e tra la apertura e chiusura di esse debbono trascorrere almeno dodici ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.

Il Presidente del seggio consegnerà a ciascun votante la scheda relativa alla fascia di iscrizione.

Il votante espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegnerà, dopo averla chiusa, al Presidente del seggio, il quale, dopo aver riscontrato che la scheda è quella da lui consegnata all'elettore, la introdurrà subito nell'apposita urna.

Nel contempo uno degli scrutatori apporrà la firma accanto al nome del votante contenuto nell'elenco degli aventi diritto al voto. Sono nulle le schede che oltre alla espressione del voto contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa renderne identificabile la provenienza.

Il Presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto e le decisioni stesse saranno riportate nel verbale di cui al successivo art. 42.

Subito dopo la chiusura della votazione il Presidente e gli scrutatori procederanno



allo scrutinio, previo riscontro del numero delle schede contenute nell'urna con quella dei consorziati registrati sull'elenco a termini dell'ottavo comma dell'articolo precedente.

Art. 42 – Verbali relativi alle operazioni elettorali - reclami

Di tali operazioni dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettersi senza indugio all'amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe ed agli altri atti.

In prosecuzione della chiusura dei seggi dopo lo spoglio, i Presidenti di seggio, costituiti in assemblea con assistenza del funzionario del Consorzio designato dal Presidente, incaricato di redigere apposito verbale, pubblicano il risultato delle votazioni, proclamano i Consiglieri eletti ed accertano il Consigliere Anziano che procederà alla convocazione della prima seduta per l'insediamento, della quale assumerà la presidenza provvisoria.

Abrogato.

Abrogato.

I relativi verbali e gli atti inerenti sono inviati senza ritardo al Presidente della Giunta Regionale.

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni, sono presentati al Presidente della Giunta Regionale entro dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione, di cui al comma 2°.

Copia del ricorso deve essere inviata anche al Consorzio.

Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti come previsto dall'art. 30, il Consiglio dei Delegati procederà alla proclamazione integrativa del subentrante, ai sensi del citato articolo.

A termini dell'art. 25 della L.R. 25.02.2003, N.4, alla nomina dei membri di diritto di cui al successivo art. 20 provvede il Presidente della Giunta Regionale entro quaranta giorni dalla data delle elezioni dei delegati da parte dell'Assemblea dei consorziati. Il Consiglio dei Delegati può tuttavia legittimamente funzionare e deliberare anche in assenza delle nomine dei membri di diritto.